

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Delibera Consiglio Comunale n. 162 del 04.11.88, esecutiva.
Delibera Giunta Municipale n. 217 del 28.03.89, imm. eseguibile.
Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 03.01.95, esecutiva.
Delibera Consiglio Comunale n.34 del 29.10.98, esecutiva.
Delibera Consiglio Comunale n.25 del 26.04.07, esecutiva.

INDICE

TITOLO PRIMO	
GENERALITÀ	4
ART.1 - ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA.....	4
ART.2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	4
ART.3 - TIPO DI FORNITURA.....	4
ART. 3 BIS - USO IRRIGUO.....	4
ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	5
ART. 5 - MODALITA' PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	5
ART.5 BIS - VOLTURA E SUBENTRO DELL'UTENZA IDRICA.....	5
ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA.....	6
TITOLO SECONDO IMPIANTI PUBBLICI.....	7
ART. 7 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	7
ART.8 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA.....	8
ART. 9 - PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI.....	7
TITOLO TERZO.....	8
FORNITURE AD USO PRIVATO.....	8
CAPO 1 - NORME GENERALI.....	8
ART. 10 - DOMANDA DI FORNITURA.....	8
ART. 11 - DIRITTO ALLA FORNITURA.....	8
ART. 12 - FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE.....	9
ART. 13 - NORME PER LA FORNITURA.....	9
ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE.....	10
ART. 15 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	10
ART. 16 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE.....	10
ART. 17 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE.....	10
ART. 18 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE.....	11
ART. 19 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE.....	11
ART. 20 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	12
ART. 21 - GARANZIA DELLA FORNITURA.....	12
ART. 22 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO.....	12
ART. 23 - RESPONSABILITÀ PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDOTTURE E APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO.....	12
ART. 24 - USO DELL'ACQUA.....	13
ART. 25 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI.....	13
ART. 26 - PRELIEVI ABUSIVI.....	13
ART. 27 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA.....	14
ART. 28 - QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO.....	14
ART. 29 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	14
ART. 30 - TARIFFE.....	15
ART. 31 - FORNITURE AD USO PROMISCUO.....	15
ART. 32 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	15
ART. 33 - TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	15
ART. 34 - CAUZIONE PER BOCHE ANTINCENDIO.....	16
CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI ECCEDENZE MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA.....	16
ART. 35 - MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA.....	16
ART. 36 - ECCEDENZE.....	16

ART. 37 - PAGAMENTI.....	16
ART. 38 - TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA. QUOTE NOLO E MANUTENZIONE.....	17
ART. 39 - CONTATORI DI PROPRIETA' PRIVATA NORMA TRANSITORIA.....	17
ART. 40 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	17
ART. 41 - GUASTI E DANNI AGLI APPARECCHI.....	17
ART. 42 - VERBALI IN POSA DEL CONTATORE.....	18
ART. 43 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE	18
ART. 44 - LETTURA DEI MISURATORI.....	18
ART. 45 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE	18
ART. 46 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE	19
CAPO III- NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE.....	19
ART. 47 - PRESTAZIONI E COLLAUDI.....	19
ART. 48 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE	19
ART. 49 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI.....	20
ART. 50 - IMPIANTO DI POMPAGGIO	20
ART. 51 - SERBATOI.....	20
ART. 52 - MODIFICHE	21
ART. 53 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'.....	21
ART. 54 - VIGILANZA	21
CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE	21
ART. 55 – INFRAZIONI E PENALI	21
ART. 56 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI	21
ART. 57 - TASSE ED IMPOSTE.....	22
ART. 58 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE.....	22
ART. 59 - OBBLIGATORIETA'.....	22
ART.60 – CONTROVERSIE.....	22

TITOLO PRIMO GENERALITÀ

ART. 1 - ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale di Diano Marina è gestito dal Comune. Per il suo esercizio il Comune si avvale del suo personale specializzato.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi anche di personale estraneo o ditte appaltatrici.

L'acqua derivata dall'acquedotto è destinata ad uso potabile e per l'igiene domestica.

E' facoltà del Comune concedere utenze al di fuori del territorio comunale, da valutarsi secondo i casi. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento **che è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso costituisce parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che sia materialmente allegato, fatto salvo il diritto dell'utente di averne copia quando ne faccia richiesta.**

Il Comune garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento.

ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da contatore.

ART. 3 - TIPO DI FORNITURA

I tipi di fornitura sono definiti con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Le forniture vengono regolate dalle precedenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'allaccio.

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte dell'avente titolo alla fornitura o da un suo rappresentante munito di delega.

Sono considerate ad uso domestico tutte le utenze che utilizzano l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati all'interno di unità abitative. A sua volta per queste si distingue tra utenza per uso residente e non residente, con applicazione di quote fisse differenziate.

Sono considerate ad uso civile non domestico tutte le utenze che utilizzano l'acqua nei locali destinati ad attività industriale, commerciale, agricola, del settore terziario e per uso temporaneo (ad esempio cantieri).

ART.3 BIS – USO IRRIGUO

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta esclusivamente al proprietario del terreno dietro presentazione di una domanda di fornitura sugli appositi moduli predisposti dal Comune con conseguente pagamento delle spese di cui al successivo art.11. La concessione di cui sopra può essere data anche ad un consorzio di proprietari in seguito all'istanza presentata dal legale rappresentante. In tal caso verranno applicati i minimi contrattuali

previsti per il numero di utenti mediante l'emissione di un'unica bolletta intestata al consorzio stesso che vedrà obbligati in solido i consorziati, in ottemperanza alle norme del codice civile. L'acqua viene somministrata mediante l'allaccio del contatore esclusivamente sulla colonna predisposta dal Comune.

Tutte le opere concernenti le derivazioni dalla tubazione principale dell'acquedotto sono a carico dell'utente, previa autorizzazione del Comune per le opere ricadenti sulla parte di condotta insistente sul suolo pubblico.

E' vietato il suballaccio, e quindi ogni forma di derivazione dalla condotta di un proprietario ad un altro, se non nel suddetto caso di utenze consorziate. I trasgressori verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste dall'art. 624 e segg. del Codice Penale.

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, di sospendere le erogazioni concesse ad uso irriguo, senza preavviso, non incorrendo in addebito di responsabilità di ogni tipo.

La lettura dei consumi ha di norma cadenza semestrale. Alla fine di ogni periodo l'Utente si impegna a pagare quanto fatturato in base ai metri cubi consumati e alle quote fisse previste dalla normativa vigente, tranne i canoni relativi alla fognatura e depurazione.

ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo le ipotesi di utenze temporanee (che avranno la durata prevista dal permesso di costruire e/o analogo titolo autorizzativo) o di disdetta da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 5 - MODALITA' PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per recedere dal contratto di fornitura dell'ente dev'essere data disdetta direttamente all'ufficio **acquedotto** del Comune o notificare il recesso dal contratto con lettera raccomandata A.R., almeno con due mesi di anticipo, **citando il codice utente e indicando l'indirizzo dove far recapitare la fattura a saldo**; tale atto unilaterale annulla, ipso facto, ogni diritto al ripristino della fornitura.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex utente dovrà attivare, ex novo, le procedure previste dal titolo III del presente Regolamento.

Il Comune deve essere posto in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o risulti inaccessibile, il recedente deve garantire l'accesso al contatore al personale addetto. Il venire meno di tale condizione annulla la validità della domanda di disdetta dell'utente che rimane quindi titolare dell'utenza e responsabile di eventuali consumi da chiunque effettuati.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione, resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli è intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a discrezione del Comune.

ART. 5 BIS – VOLTURA E SUBENTRO DELL'UTENZA IDRICA

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta e contestualmente un nuovo soggetto stipula a proprio nome il contratto relativo alla suddetta utenza.

In caso di decesso dell'intestatario della fornitura, è consentito il subentro nel contratto del coniuge o altro erede legittimo. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti e dovrà comunque procedere alla stipula

di un nuovo contratto ed al pagamento dei diritti di segreteria, nonché dei bolli, rimanendo esclusa la quota concernente i diritti di voltura, purché la voltura avvenga entro un anno dalla data del decesso. Gli eredi devono, in ogni caso, avvertire l'ufficio acquedotto ed accettare di sottoscrivere un nuovo contratto, pena la revoca dell'utenza.

Tutte le spese, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico degli utenti.

In caso di passaggio di proprietà cambio di affittuario ecc. il nuovo utente deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura previo pagamento del diritto fisso d'allaccio e bolli.

Il Comune darà corso alla richiesta:

- in presenza di regolare disdetta del precedente utente;
- in caso di nuova proprietà;
- dietro presentazione, a richiesta, di copia del contratto d'affitto.

La voltura o il subentro nell'utenza decorrono dalla data di stipula del contratto da parte del nuovo utente.

ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'utente ed il pagamento della penale di cui al successivo art. 55 del presente regolamento.

TITOLO SECONDO IMPIANTI PUBBLICI

ART. 7 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici **quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività. Rientrano in tale tipologia le seguenti forniture:**

- a) le fontane e fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici servizi igienici;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
- e) le forniture agli edifici comunali.

ART. 8 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

In caso di affidamento dell'esecuzione degli allacci ad una ditta appaltatrice, il Comune si riserva la facoltà di eseguire in proprio gli allacci per impianti di uso pubblico.

ART. 9 - PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

L'accertamento di prelievi abusivi darà luogo all'applicazione della penale prevista dall'art. 55 del regolamento.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO 1 - NORME GENERALI

ART. 10 - DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La domanda di nuovo allaccio (o spostamento) all'utenza acquedotto deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, reperibile presso l'Esattoria Acquedotti, deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante; **l'incaricato provvederà a eseguire un sopralluogo**, verbalizzando sul modulo la modalità di esecuzione dei lavori.

Il modulo così compilato dovrà essere **restituito dal verbalizzante** all'Ufficio Acquedotti, la quale provvederà alla stipulazione del contratto per la fornitura dell'acqua, previo pagamento di quanto indicato all'art.11 del presente Regolamento.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire. Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi vigenti, a discrezione dell'Ufficio Acquedotto.

Dopo il perfezionamento del contratto **il Comune eseguirà direttamente (ovvero tramite ditta incaricata) i lavori per la messa in opera e comunque potrà, a propria discrezione, autorizzare l'utente stesso ad eseguirli privatamente** entro il termine indicato dai dipendenti comunali, pena la revoca del contratto.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale e il contatore è a carico esclusivo dell'utente.

Per ciò che concerne la manutenzione, si applica l'art. 18 del presente Regolamento.

I dipendenti comunali, entro il termine da loro stessi assegnato all'utente per la conclusione dei lavori, dovranno ritirare il modulo presso l'Esattoria Acquedotti dei lavori alle prescrizioni impartite, con la compilazione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà presentare idonea documentazione attestante le necessarie autorizzazioni, sollevando il Comune da ogni e qualunque controversia dovesse insorgere.

L'inottemperanza alle disposizioni impartite darà adito all'Amministrazione Comunale di rescindere immediatamente il contratto e provvedere d'ufficio al distacco dell'utenza.

ART. 11 - DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate il Comune entro i limiti del quantitativo d'acqua erogabile dalla condotta e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta, nei limiti di cui alla Legge n. 47/85 e successive modificazioni, alla concessione d'acqua per i tipi di fornitura di cui all'art. 3 ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento:

- delle spese di sopralluogo e preventivo;
- delle spese d'allaccio dalla condotta principale sino al contatore;
- dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti;
- di un contributo sviluppo reti, per ogni metro cubo di edificio, stabilito con deliberazioni della Giunta Municipale, delle spese di bollo ed eventuale registrazione del contratto.

ART. 12 - FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade non canalizzate o ricadenti su zone oggetto di piani di lottizzazione approvati dalla Amministrazione Comunale, la stessa può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto, oltre ai pagamenti di cui all'art. 11, un contributo, a fondo perduto, per la spesa di costruzione della tubazione.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

ART. 13 - NORME PER LA FORNITURA

Le forniture d'acqua sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari ed agli affittuari. **La fornitura dell'acqua per uso temporaneo (ad esempio cantieri) è effettuata all'appaltatore dei lavori o al titolare del titolo autorizzativo. Tale contratto cesserà all'ultimazione dei lavori e sarà contestualmente necessario, disdire formalmente l'utenza temporanea ed attivare la procedura ordinaria prevista dal presente regolamento per la richiesta di utilizzo dell'acqua secondo gli usi concessi mediante la stipula un nuovo contratto, al fine di regolarizzare la fornitura dell'acqua potabile secondo quanto previsto dal titolo di possesso.**

Ogni appartamento o unità immobiliare deve essere dotata di un singolo contatore, posto in luogo liberamente accessibile ed a piano terra; soltanto in particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune può farsi luogo, per ragioni tecniche, ad una unica utenza **ovvero ad un'ubicazione diversa**. In ogni caso ciascun utente dovrà stipulare un contratto di fornitura ed effettuare il pagamento dei relativi oneri al fine di emettere una bolletta dei consumi per ogni singola unità immobiliare; il consumo totale, dato dalla lettura dell'unico contatore, verrà suddiviso per tante unità immobiliari quante ne è composto il fabbricato.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibita l'autorizzazione di tutti i condomini alla posa del contatore ed alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

In casi particolari, qualora lo ritenga necessario, il Comune può provvedere ad installare un contatore generale, prima delle singole utenze, situate in uno stesso immobile o in immobili vicini, a spese del condominio. In questo caso, sarà stipulato un unico contratto di fornitura riferito a più unità immobiliari intestato come segue:

- nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto potrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

- in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti gli Utenti saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Nel caso in cui l'Utente utilizzi proprie fonti di approvvigionamento (ad esempio, sorgenti, pozzi, etc.), totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Comune, o sia servito da una rete acquedottistica privata, dovrà richiedere l'installazione da parte del Comune di appositi contatori di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, **ed in casi eccezionali, anche quello domestico**, è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

ART. 15 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 25 del presente regolamento.

ART. 16 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune, **in sede di redazione del preventivo**, di determinare il diametro della presa e del contatore in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal Comune, e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per il collocamento del contatore. **Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Comune, possibilmente il più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica dovrà ottenere il consenso del Comune.**

I contatori sono forniti esclusivamente dall'Ente restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Comune in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.

L'utente deve fare eseguire a sue spese gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Comune lo spazio necessario per la posa degli apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli apparecchi. Nell'alloggiamento dov'è installato il contatore devono sussistere unicamente gli impianti installati dal Comune e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente e concordate con l'Ente.

In caso di accertata inosservanza di tali prescrizioni, l'utente dovrà provvedere a sue spese al ripristino dell'impianto.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta sino all'apparecchio misuratore è eseguibile esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di imprese dallo stesso autorizzate. **La parte di impianto che rimane su suolo pubblico è di proprietà pubblica ed il Comune ne assume ogni onere di manutenzione.**

ART. 17 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni costruite a spese degli utenti, fino al contatore compreso, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso durante la vigenza del contratto di fornitura.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore. **La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà, come anche l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore.**

ART. 18 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune.

Tali operazioni eseguite a cura degli addetti al Servizio Acquedotto, sono a carico del Comune per la parte ricadente su area comunale e a carico dell'utente per la parte ricadente su proprietà privata. L'utente potrà essere autorizzato dal Comune ad eseguire direttamente le riparazioni sui tratti di condotta ricadenti su aree di proprietà privata.

Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e mantenuti secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi della L.n.46/90.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e gli alloggiamenti dove sono installati i contatori. E' consegnatario e custode delle apparecchiature di misura e ne risponde personalmente. In caso di manomissione dei sigilli posti dal Comune, ivi compresi quelli apposti nei casi di sospensione per morosità o per altri motivi, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penalità.

Qualora il Comune riscontri una cattiva manutenzione verrà compiuta la pulizia e la manutenzione per permettere la lettura del misuratore e sarà addebitato il costo dell'intervento sulla prima bolletta emessa relativamente all'utenza interessata dall'intervento.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi dovuti a perdite anche occulte. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o un imperfetto funzionamento del contatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio acquedotto.

Nel caso in cui il contatore risultasse fermo od illeggibile, per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura dell'ufficio acquedotto.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze sprovviste di contatore generale ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza il Comune potrà sospendere l'erogazione.

Il Comune si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

ART. 19 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

I contatori non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo di dipendenti comunali o ditte incaricate dall'Ente.

Nel caso in cui "il posto contatore" si trovi in un locale non liberamente accessibile al personale addetto e quando il Comune a suo insindacabile giudizio tecnico, ritenga "il posto contatore" non idoneo alla funzionalità e sicurezza dell'erogazione, lo stesso potrà imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente che dovrà:

- dare la disponibilità di idoneo luogo per installarvi il contatore se tecnicamente possibile e se non implica lavori particolarmente importanti ed onerosi e se sussiste la accertata disponibilità dell'utente;

- fornire se è il caso, le autorizzazioni di cui al comma 3 dello art. 13 del presente regolamento.

Lo spostamento del contatore diviene obbligatorio in caso di passaggio di proprietà.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Comune di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

ART. 20 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente **secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.**

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 21 - GARANZIA DELLA FORNITURA

La fornitura e la potabilità dell'acqua sono garantite alla bocca d'uscita del misuratore salvo clausole diverse inserite nel contratto.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Il Comune può autorizzare l'installazione di più contatori dopo il punto di allaccio, dotato di contatore generale o di saracinesca di derivazione, purché regolarizzati dal contratto di utenza.

In quest'ultimo caso le garanzie di cui al primo comma sono limitate al contatore generale o, in sua mancanza, alla saracinesca di derivazione.

ART. 22 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore e a necessità di lavori, **senza che gli utenti possano avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e della durata della sospensione.**

Pertanto le utenze, che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 23 - RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDUTTURE E APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO

Il Comune è responsabile esclusivamente per allagamenti, rotture e danneggiamenti delle parti di impianto ricadenti su proprietà comunale.

Per i tratti di condotta e per gli impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi comprese quelle per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazioni degli impianti. In particolare l'utente deve attuare provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo (vedi art. 41) e sgelò. Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la rifusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso. **L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessuno sgravio è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il**

contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza ed evidenziate da un consumo superiore al 30% rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, provvede a fatturare i maggiori consumi derivanti dalla perdita con la tariffa base del solo servizio acquedotto, con esclusione della quota relativa a fognatura e depurazione. Nel caso di nuove utenze, le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso.

Il riconoscimento delle agevolazioni predette è subordinato all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della perdita, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione, se del caso anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione. Allo scopo di verificare il Comune può anche avvalersi di sopralluogo da parte di propri incaricati.

ART. 24 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare non può cederla a terzi.

ART. 25 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- mancata o inesatta comunicazione dei dati relativi all'utenza in caso di volture o variazioni (artt. 5 bis e19)
- utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art.26)
- prelievi abusivi (art.26)
- cessione dell'acqua a terzi (art.6)
- irregolarità nell'installazione (art.10)
- opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte degli addetti (art.44)
- manomissione del contatore e/o dei sigilli dello stesso (art.42)
- morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (art.37)

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Comune potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile chiudere o rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Comune a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente.

Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 38, 40, 52, 54 e 55 del presente regolamento.

La revoca della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'utente.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex-utente dovrà attivare ex novo, l'iter amministrativo di cui al titolo III "Fornitura ad uso privato" del presente regolamento e provvedere al pagamento di:

- a) diritto fisso di:
- riapertura contatore;
 - posa contatore;

- riapertura presa;
- b) marca da bollo contratto;
- c) bollette morose di sua pertinenza;
- d) spese sostenute dall'Ufficio Acquedotto per:
 - 1) eventuali solleciti di pagamento di pertinenza dell'utente;
 - 2) ripristino funzionalità derivazioni nel caso di interruzione da parte dell'Acquedotto;
 - 3) sostituzione derivazione per ragioni tecniche.

ART. 26 - PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo d'acqua abusivo o comunque per usi diversi da quelli nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

Sono considerati abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni ed impianti non espressamente autorizzati dal Comune.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi le condizioni contrattuali stesse, dev'essere immediatamente comunicata all'ufficio acquedotto e, nel caso in cui si rendesse necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art.55 del presente Regolamento. E' fatta salva, in questi casi, la facoltà dell'Ente di sospendere l'erogazione senza obbligo di alcun preavviso.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

ART. 27 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso delle spese che il Comune deve sostenere.

ART. 28 - QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Il contratto di fornitura, esclusivamente per le utenze non domestiche, impegna l'utente a pagare il cosiddetto "minimo garantito" semestrale anche se non consumato.

I contratti di utenza per uso non domestico possono essere stipulati per consumi multipli del minimo garantito. Questa facoltà è preclusa alle aziende ricettive.

ART. 29 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune, all'atto della stipula del contratto, può richiedere, dietro specifico provvedimento, un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente, sulla base dell'uso e della fascia di consumo dichiarata.

Il deposito viene restituito all'utente allo scadere del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito e non verrà restituito nel caso in cui risultino fatture non pagate e sarà incamerato fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

ART. 30 - TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe sono stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale concordato nel rispetto dei criteri e delle normative stabilite dalle autorità competenti.

Ogni contatore è soggetto ad una quota fissa per la copertura delle spese di lettura, nonché per le spese di perdite, rotture delle tubazioni e dello stesso contatore.

Nel caso di contatori generali relativi a utenze domestiche, la quota fissa (ex nolo contatore) da applicarsi è uguale a quella delle utenze domestiche non residenti. Il contratto sarà intestato all'amministratore del condominio o a chi ne fa le veci. Le tariffe e le fasce di consumo da applicarsi sono le medesime degli usi domestici, senza applicazione del "minimo garantito".

ART. 31 - FORNITURE AD USO PROMISCUO

Non sono concesse forniture ad uso promiscuo.

ART. 32 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato in apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi:

restano pure distinte le relative spese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso d'inadempimento il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso d'incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto suo di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata nel momento dell'uso.

Il presente articolo rimane in vigore per le bocche antincendio ad uso pubblico.

ART. 33 - TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate, e del loro tipo.

La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio è fissata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale concordato nel rispetto dei criteri e delle normative stabilite dalle autorità competenti.

ART. 34 - CAUZIONE PER BOCHE ANTINCENDIO

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, **potrà essere richiesto** a titolo di cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone annuo e relativi accessori.

Resta stabilito che il deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti dell'Azienda o per riscontrate irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, e ciò senza pregiudicare il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI ECCEDENZE MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA

ART. 35 - MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'utente. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatturazioni si riferiscono, di norma, alla periodicità semestrale.

Il Comune effettua, ove sia possibile, una lettura in ogni semestre con i propri incaricati.

ART. 36 - ECCEDENZE

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture successive e il consumo impegnato per il periodo corrispondente sono liquidate posticipatamente.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo contrattuale garantito nei diversi intervalli di lettura.

ART. 37 - PAGAMENTI

Il pagamento dei consumi acqua ed accessori deve avvenire con le modalità e le scadenze riportate in bolletta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto, oltre al pagamento di quanto dovuto, anche a quello della penale fissa ai sensi dell'art.1382 del codice civile stabilita nella misura del 6% dell'importo della bolletta.

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune a procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Nel caso di durata della sospensione superiore ad un mese leggesi quanto disposto dall'art. 25.

Il Comune può, dietro richiesta dell'utente, concedere, a proprio insindacabile giudizio, la rateizzazione della bolletta qualora vi siano fondati motivi per ritenere particolarmente gravoso l'importo della bolletta.

L'utente che intende avvalersi della rateizzazione ne deve fare richiesta entro il termine della scadenza riportata in bolletta, pena l'inammissibilità della domanda.

ART. 38 - TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA. QUOTE NOLO E MANUTENZIONE

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti **insindacabilmente** dal Comune in relazione alla natura della concessione.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione del calibro, il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate **dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei criteri e delle normative stabilite dalle autorità competenti.**

ART. 39 - CONTATORI DI PROPRIETA' PRIVATA NORMA TRANSITORIA

I contatori installati a spese dell'utente dal 1° gennaio 1982 rimangono di sua proprietà fino al 31 dicembre 1993, con corresponsione al Comune del 50% delle quote fisse d'utenza, dopo tale data i contatori diventano di proprietà del Comune, che si riserva la facoltà di sostituirli a proprie spese, e all'utente verrà addebitata l'intera quota fissa.

ART. 40 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo, stabilito dal Comune, e di facile accesso agli addetti. Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposita nicchia al limite e nell'ambito della proprietà privata. Le dimensioni della nicchia sono fissate dal Comune. La distanza tra i contatori dovrà essere tale da permettere la totale apertura del coperchio.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente:

- qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio;
- quando lo richiedono la funzionalità e la sicurezza dell'impianto di erogazione;
- quanto l'utente non abbia consentito al personale addetto di effettuare la lettura per almeno due periodi.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART. 41 - GUASTI E DANNI AGLI APPARECCHI

L'utente deve provvedere a proteggere dal gelo e/o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa: l'utente è quindi anche responsabile dei danni da allagamento e conseguenti riparazioni sia alla sua proprietà che alla proprietà di terzi.

Nessun abbuono sul consumo è ammesso per dispersioni causate dal gelo, da manomissioni o guasti.

Nel caso di guasti e danni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune; in caso di mancata comunicazione il Comune provvederà ad addebitare all'utente i quantitativi di

acqua andati dispersi e non registrati dal contatore (rotture prima del contatore) che verranno quantificati in ragione della partita istantanea della derivazione.

Il Comune provvederà alla sostituzione delle apparecchiature ed alla fatturazione, di norma, del consumo rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nei casi in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

ART. 42 - VERBALI IN POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa su un modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

ART. 43 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso apposito verbale degli incaricati del Comune.

Una copia del verbale è consegnata all'utente se dallo stesso richiesta e controfirmata.

ART. 44 - LETTURA DEI MISURATORI

La lettura dei contatori viene eseguita ad intervalli regolari da personale del Comune.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire regolarmente le letture periodiche e non siano pervenute, a carico e rischio dell'utente, in tempo utile per la fatturazione, le cartoline lasciate dal letturista (in caso di smarrimento copia della cartolina può essere ritirata presso il Comune) il Comune imporrà il trasferimento del contatore in luogo liberamente accessibile al proprio personale; le spese inerenti lo spostamento del contatore sono a carico dell'utente.

In caso di mancato ricevimento della cartolina, in tempo utile, il Comune fatturerà un quantitativo presunto in base al consumo dei periodi precedenti o, nei casi in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza (art. 28); tale quantitativo non sarà recuperato nella successiva bolletta nella quale verranno fatturati i consumi derivanti dalla differenza fra due letture successive effettivamente rilevate (leggasi anche l'art. 37).

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 45 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nel caso in cui si rilevi una manomissione del contatore (compresa la rimozione dei sigilli), che possa far presupporre una minore registrazione dei consumi rispetto a quelli effettivi dell'utente, il Comune provvederà ad addebitare un consumo pari al doppio di quello rilevato

nello stesso periodo dell'anno precedente o, nei casi in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso verrà applicata la penale di cui al successivo art.55, fatta salva ogni possibile azione legale.

ART. 46 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dispone gli opportuni accertamenti, previa richiesta scritta corredata da un deposito **pari a quello previsto nell'allegato "A"**.

La verifica sarà effettuata da ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.

Se questi confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, e rimborserà il deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza prevista dal DPR 854/82, in recepimento della normativa CEE 75/33, il Comune incamera il deposito.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE

ART. 47 - PRESTAZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Tale impianto deve essere provvisto, a valle del contatore, di valvola di ritegno del tipo approvato dal Comune.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

ART. 48 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono all'esterno degli stabili entro i cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad esse superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito e protetto dalla corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalla estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 49 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 50 - IMPIANTO DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 51 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Pur non garantendo la potabilità dell'acqua erogata dai serbatoi si prescrive in particolare:

- che la tubazione di adduzione dell'acqua sversarsi nel serbatoio dall'alto, cioè uno zampillo libero e che l'estremità del tubo di arrivo si trovi almeno 15 (quindici) centimetri più alta del bordo superiore della vasca o serbatoio sottostante;
- la anzidetta tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di efflusso e galleggiante.

In tale caso, però, la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l'erogazione quando l'invaso d'acqua nel serbatoio verrà a trovarsi 15 (quindici) centimetri circa sotto l'orifizio di uscita dell'acqua dalla valvola.

Inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di troppo pieno o sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

Il tubo di troppo pieno o sfioratore dovrà avere una sezione almeno tre volte superiore a quella del tubo che porta l'acqua al serbatoio.

Sarà inoltre installato un contatore condominiale di verifica che registrerà eventuali differenze da fatturare quale utenza condominiale tra il consumo registrato nei singoli contatori ed il consumo registrato sul contatore del serbatoio.

ART. 52 - MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 53 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 54 - VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utenza.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 55 – INFRAZIONI E PENALI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da un dipendente del Comune assistito da un pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Gli utenti saranno tenuti, a seconda dei casi, al pagamento delle penali descritte nella tabella "A" allegata al presente regolamento, che potrà essere soggetta ad aggiornamento.

ART. 56 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 57 - TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 58 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 59 - OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di **richiederne** copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari se contrarie alle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART.60 – CONTROVERSIE.

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie inerenti e conseguenti alla fornitura ed all'esecuzione del presente regolamento è quello di Imperia.

ALLEGATO "A"

"ADDEBITI VARI SERVIZIO ACQUEDOTTO"

CAUSALE	IMPORTO EURO
Usi impropri e rivendita acqua	250
Prelievi abusivi	500
Manomissione impianti e sigilli	250
Corrispettivo per volture	da 44 a 66
Corrispettivo per nuovi allacci	da a
Corrispettivo per riapertura contatore a seguito disdetta	da 33 a 55
Corrispettivo per riapertura contatore a seguito morosità	da 33 a 55
Corrispettivo per notifica chiusura utenza morosa	10
Corrispettivo per la verifica banco di prova del contatore	200

I diritti di segreteria e gli oneri per la stipulazione del contratto: come da normativa vigente.